

**Regolamento comunale per l'applicazione della
tariffa TARI TRIBUTATO PUNTUALE
per la copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/05/2023

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi della seguente normativa di riferimento:
 - art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446,
 - DPR 158/99
 - art. 1, comma 640 e ss. (tranne commi 667 e 668), Legge 147/2013;
 - Decreto Ministero Ambiente 20 aprile 2017
 - Deliberazione della Giunta Regione Piemonte del 30 novembre 2018 n. 46-7978
2. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa TARI TRIBUTO PUNTUALE (nel proseguo **TARITP**), in luogo della TARI, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 comma 651 e 652 della Legge 147/2013 che recitano:

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. La TARITP è istituita con l'obiettivo di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008
4. Il presente regolamento è redatto in conformità al Regolamento tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall'Assemblea del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (CSR) in data 16/06/2021, in qualità di autorità di governo del servizio.
5. La TARITP rientra nell'ambito delle funzioni di controllo e regolazione di competenza dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1, commida 527 a 530, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. La tariffa deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i costi di spazzamento e lavaggio delle strade, e dei costi di cui all'art. 15, del D.Lgs. n. 36/2003.
7. La Tariffa TARITP, in quanto tributo, è soggetta all'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la relativa entrata è contabilizzata nel bilancio comunale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- **badge:** tessera in uso all'utenza per apertura contenitori stradali di raccolta rifiuti differenziata e contestuale lettura puntuale dei rifiuti conferiti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
- **gestione dei rifiuti:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- **misurazione puntuale:** misurazione delle quantità di una o più frazioni di rifiuto conferite al servizio pubblico; l'aggettivo "puntuale" indica esclusivamente che viene misurata la quantità (peso o volume) di rifiuto conferita da ciascuna utenza, singola o aggregata, mentre non dice nulla circa la natura, tributaria ovvero patrimoniale, dell'entrata;
- **PEF:** piano economico finanziario;
- **produttore:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- **raccolta differenziata monomateriale:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (l'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 presenta un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero);
- **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- **rifiuto organico:** rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare, raccolti in modo differenziato;
- **rifiuto vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (vedi elenco non esaustivo Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006);
- **spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte IV;

- **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
- **attivazione** è l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- **attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti** comprende le operazioni di: accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento ovvero l'attività di fatturazione); gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o *call-center*; gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; promozione di campagne ambientali; prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- **attività di raccolta e trasporto** comprende le operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio) e di trasporto dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento, di smaltimento, di riutilizzo e/o recupero;
- **attività di spazzamento e lavaggio delle strade** comprende le operazioni di spazzamento - meccanizzato, manuale e misto - e di lavaggio delle strade e del suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.);
- **Carta della Qualità:** è il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- **centro di raccolta** è la struttura conforme ai requisiti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- **cessazione del servizio** è la decadenza dei presupposti per il pagamento della tariffa e la contestuale disattivazione del servizio nel caso di raccolta domiciliare o di raccolta stradale e di prossimità con accesso controllato, a seguito della comunicazione attestante la data in cui è intervenuta tale cessazione;
- **contenitore sovra-riempito** è il contenitore il cui volume risulta saturato, impedendo ulteriori conferimenti da parte degli utenti;
- **data di consegna** è la data di consegna all'utente delle attrezzature per la raccolta, quali ad esempio, i mastelli o i sacchetti nel caso di raccolta domiciliare o le tessere di identificazione dell'utente in presenza di contenitori della raccolta stradale/di prossimità ad accesso controllato;
- **data di invio** è: 1) per le comunicazioni e le richieste inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al servizio postale incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore; 2) per le comunicazioni e le richieste rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta; 3) per le comunicazioni e le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- **data di ricevimento** è: 1) per le richieste e le comunicazioni inviate tramite fax o servizi postali, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del servizio postale incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore; 2) per le richieste e le comunicazioni ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta; 3) per le richieste e le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- **disservizio** è il non corretto svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono che provoca disagi all'utente o interruzioni del servizio senza, tuttavia, generare situazioni di pericolo per l'ambiente, le persone, o le cose;

- **documento di riscossione** è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- **Ente di governo dell'Ambito** è il soggetto istituito ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
- **Ente territorialmente competente** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **gestione** è l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- **gestore** è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;
- **gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti** è il soggetto che eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;
- **gestore della raccolta e trasporto** è il soggetto che eroga il servizio di raccolta e trasporto, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;
- **gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade** è il soggetto che eroga il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, ivi incluso il Comune che gestisce il suddetto servizio in economia;
- **giorno lavorativo** è il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- **interruzione del servizio** è il servizio non effettuato puntualmente rispetto a quanto programmato e non ripristinato entro il tempo di recupero;
- **livello o standard generale di qualità** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti;
- **MTR-2** è il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, approvato con deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF;
- **operatore di centralino:** è la persona in grado di raccogliere le informazioni necessarie per attivare il servizio di pronto intervento e di impartire al chiamante le istruzioni per tutelare la sua ed altrui sicurezza;
- **prestazione** è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni lavoro o intervento effettuato dal gestore su richiesta;
- **programma delle attività di raccolta e trasporto:** documento redatto dal gestore, in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizio, in cui viene riportata la pianificazione del servizio di raccolta e trasporto all'interno della gestione di riferimento;
- **programma delle attività di spazzamento e lavaggio:** documento redatto dal gestore, in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizio, in cui viene riportata la pianificazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade all'interno della gestione di riferimento;
- **reclamo scritto:** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;

- **richiesta di attivazione del servizio:** è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- **richiesta di variazione e di cessazione del servizio:** è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;
- **richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati:** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;
- **rifiuti urbani:** sono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 152/06 e ss.mm.ii.;
- **TQRIF** è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani emanato dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.);
- **segnalazione per disservizio:** comunicazione di un disservizio effettuata tramite servizio telefonico, posta inclusa la posta elettronica, o sportello (fisico e *online*), ove previsto;
- **servizio di ritiro dei rifiuti su chiamata** è il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta domiciliare o stradale e di prossimità adottate ordinariamente nella gestione, quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti, i RAEE, sfalci e potature;
- **servizio integrato di gestione** comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- **servizio telefonico:** è il servizio telefonico che permette all'utente di mettersi in contatto con il proprio gestore per richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, e per ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;
- **sportello fisico:** è un punto di contatto sul territorio, che permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni, di rettifica e rateizzazione degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;
- **sportello online:** è la piattaforma *web* che permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni, di rettifica e rateizzazione degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;
- **tempo di recupero** è il tempo entro cui il servizio non espletato puntualmente può essere effettuato senza recare una effettiva discontinuità all'utente;
- **TITR:** è il Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'Allegato A alla Deliberazione 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.);
- **utente** è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;
- **utenza** è l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017;
 - **variazione del servizio** è la modifica dei presupposti per il pagamento della tariffa. Rientrano nella variazione del servizio anche le fattispecie disciplinate dall'articolo 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006.

2. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
- a) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - b) **centro di raccolta:** area recintata, presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferite dagli utenti con successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - c) **EcoSportello:** uffici diretti dal Gestore, destinati al ricevimento degli utenti per richieste, gestione di pratiche, distribuzione contenitori e sacchetti;
 - d) **Gestore:** titolare del servizio CSR (nel proseguo anche solo Gestore);
 - e) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
 - f) **parte fissa della Tariffa:** parte della Tariffa che comprende le componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
 - g) **parte variabile della Tariffa:** parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti ed all'entità dei costi di gestione;
 - h) **pesatura indiretta:** misurazione della quantità di rifiuto conferito da ciascuna utenza mediante la rilevazione del volume (DM 20/04/2017, art. 6, co. 1).
 - i) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
 - j) **rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo:** rifiuto urbano non pericoloso residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata dal quale non sia possibile riciclare materia;
 - k) **tariffa puntuale, tariffazione puntuale:** termini utilizzati per indicare che la ripartizione del costo del servizio rifiuti tra le utenze tenute al suo finanziamento avviene mediante la misurazione della quantità di rifiuti conferiti da ciascuna di esse; prescindendo dalla natura tributaria o non tributaria dell'entrata, i termini sono usati sia nell'ambito del tributo puntuale che della tariffa (patrimoniale) puntuale.
 - l) **titolare del servizio:** autorità di governo del servizio di raccolta e trasporto, attualmente il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (nel proseguo anche solo Titolare), che esercita tutte le funzioni di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo della raccolta dei rifiuti urbani, fino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito;
 - m) **utenze:** chiunque occupi, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
 - n) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono per utenze i locali autonomi ed indipendenti - o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
 - o) **utenze domestiche:** luoghi utilizzati o destinati a civile abitazione;
 - p) **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o vendita di beni e/o servizi e comunque luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera m);
 - q) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
 - r) **utenze aggregate:** punto di conferimento dotato di contenitori comuni per le diverse frazione

di rifiuto, riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile o conveniente la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza; l'attivazione di un'utenza aggregata avviene, di regola, su domanda di tutti gli interessati o dell'amministratore del complesso;

3. Sono fatte salve eventuali modifiche normative che incidono sulle definizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 3 - Regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
2. Ai sensi della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1 le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono svolte dal costituendo consorzio di area vasta, che esercita le funzioni previste dalla legge regionale medesima. Sino al completamento della riorganizzazione dei Consorzi di bacino di cui alla suddetta legge regionale il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese esercita le funzioni di governo del sistema ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24. La gestione dei rifiuti urbani viene svolta in regime di privativa dal Gestore individuato dal Consorzio Servizi Rifiuti e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e dal Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti, previsto dall'art. 198, comma 2, del predetto Decreto.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
4. La rilevazione puntuale dei rifiuti avviene attraverso specifici contenitori stradali dotati di sistema di apertura tramite badge e contestuale lettura puntuale dei rifiuti conferiti: carta, plastica e indifferenziato. La rilevazione del conferimento del rifiuto indifferenziato è volumetrica con misurazione puntuale degli svuotamenti di sacchetti da 30 litri cad. Gli svuotamenti di carta e plastica pur rilevati, non incidono sulla determinazione della tariffa. Gli svuotamenti del vetro e dell'umido non sono rilevati e non incidono sulla determinazione della tariffa. 1

Art. 4 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La TARITP è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e

ubicati sul territorio di competenza del comune. Il possesso o la detenzione si correlano alla proprietà, all'usufrutto, al diritto di abitazione, al comodato, alla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione anche di fatto, nonché alla residenza o al domicilio.

2. La TARITP è dovuta anche:
 - a) per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso; si considerano, in particolare, predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo il servizio di energia elettrica e siano ammobiliati;
 - b) per le utenze che occupano temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. La TARITP non si applica:
 - a) alle aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali a cui è applicabile la tariffa, purché non operative;
 - b) alle superfici comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c) ai locali e alle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. Non sono soggetti al pagamento del tributo, in quanto di regola non integrano il presupposto di cui al precedente comma 1:
 - a) le unità immobiliari, domestiche o non domestiche, che risultino chiuse, inutilizzate, prive di allacciamento all'energia elettrica e non ammobiliate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - b) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità di tale provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - c) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7;
 - d) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - e) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti;
 - f) le aree scoperte adibite a parcheggi gratuiti aventi carattere pertinenziale;
 - g) le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative;
 - h) le parti di impianti sportivi e palestre adibite ad attività sportiva (spogliatoi ed altre pertinenze escluse).
5. L'esclusione dal pagamento del tributo nei casi previsti ai commi precedenti deve essere supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto obbligato, ovvero da apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000, con effetti dalla data della sua sottoscrizione.
6. La mancata utilizzazione del servizio o il mancato ritiro del badge di apertura dei contenitori per la raccolta differenziata non comportano esonero dal tributo.

7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale il tributo è applicato distintamente per i corrispondenti utilizzi, applicando alla superficie a uso non domestico le tariffe per la tipologia di attività svolta.
8. Per i centri commerciali integrati la TARITP è applicata nei confronti di ogni soggetto che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative ad uso esclusivo. L'amministratore del centro o il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa TARITP per le superfici comuni ed è responsabile per il pagamento del tributo per le parti in uso esclusivo; è inoltre tenuto a presentare, nei termini previsti per la Comunicazione di cui all'articolo 20, l'elenco degli occupanti o detentori di locali e di aree scoperte operative del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
9. Per i locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa per le superfici comuni ed è responsabile del pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo.
10. I locali e le aree scoperte adibite a parcheggio a pagamento ad accesso limitato, in quanto aventi natura operativa, sono soggetti a Tariffa limitatamente alle aree occupate dagli stalli con esclusione delle aree di manovra.

Art. 5 - Soggetti obbligati

1. La Tariffa TARITP è dovuta da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte di cui al precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, ovvero tra coloro che usano in comune le predette aree o locali. Per le abitazioni a disposizione il vincolo di solidarietà opera tra i componenti del nucleo familiare dell'abitazione principale e/o di residenza, ancorché posta in altro comune. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di riscossione, sia volontaria che coattiva, della Tariffa.
2. Il soggetto al quale sono diretti gli atti di applicazione e riscossione della tariffa è di regola individuato:
 - per le utenze domestiche in chi ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero nell'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe comunale;
 - per le utenze non domestiche nel soggetto o nell'ente in nome del quale è sottoscritta la scheda di attivazione o, in mancanza, negli altri soggetti responsabili in forza di legge.In mancanza dei predetti soggetti, l'obbligato è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
3. Per i locali ad uso abitativo affittati, dati in uso o comunque utilizzati da terzi per periodi non superiori a 183 giorni, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa TARITP rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
4. Nel caso di sub-locazione o sub-concessione a qualsiasi titolo di locali e/o aree, il conduttore principale resta obbligato a versare la Tariffa.
5. Qualsiasi accordo verbale o contratto comportante la traslazione dell'obbligo di pagare la Tariffa non ha effetto liberatorio per il cedente.
6. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o extra alberghiera (quali affittacamere, bed and breakfast e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

Art. 6 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa TARITP è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria. L'obbligazione si prescrive nel termine di cinque anni, decorrenti dal 31 dicembre dell'annualità di cui trattasi.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto per l'attivazione del servizio rifiuti o, se antecedente, dal giorno in cui è fornito il badge per la fruizione del servizio, e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione della tessera di apertura dei cassonetti.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione si protrae alle annualità successive, salvo che l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata, oppure sia sorta altra obbligazione tariffaria per effetto della comunicazione presentata dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. L'ufficio anagrafe e gli altri uffici comunali in possesso di dati e informazioni rilevanti nella determinazione della tariffa comunicano mensilmente al Gestore le variazioni intervenute secondo modalità e formati concordati.
5. Le variazioni intervenute in corso d'anno decorrono dal momento del loro verificarsi, e vengono contabilizzate nell'elaborazione del primo ruolo utile.

TITOLO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA TARITP

Art. 7 – Determinazione dei Costi e delle Tariffe

1. Il gettito annuo della Tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come determinati annualmente nel Piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
2. Il Gestore redige, in conformità al Contratto di Servizio, il Piano Finanziario per l'anno di riferimento e lo trasmette all'Ente Territorialmente competente almeno un mese prima della scadenza utile per l'approvazione di competenza.
3. Il Piano Finanziario ripartisce i costi in fissi e variabili, sulla base della metodologia prevista dal D.P.R. n. 158/1999. I costi variabili sono ripartiti tra una parte riferita alle frazioni di rifiuti per i quali è attiva la misurazione dei conferimenti delle singole utenze e una parte riferita ai restanti costi.
4. I costi aggiuntivi per servizi extra-standard richiesti dal Comune vengono integrati nel PEF mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste.
5. I costi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
6. In caso di non ritiro da parte dell'utente del badge per il conferimento dei rifiuti, il Comune addebita la quota puntuale relativa a ritiri minimi previsti nel presente regolamento.
7. Le Tariffe per le utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente con deliberazione assunta entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali fatte salve le deroghe disposte dalla legge. Nel caso di mancata approvazione delle Tariffe entro tale termine, sono prorogate le tariffe già in vigore.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le istituzioni scolastiche statali continua ad essere disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248.

Art. 8 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche (PFd) è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie determinata ai sensi del DPR 158/99.
2. La parte variabile per le utenze domestiche (PVd) è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare e determinata in base al rifiuto indifferenziato misurato in maniera puntuale mediante la rilevazione del volume. L'addebito relativo agli svuotamenti minimi viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'eventuale conguaglio per svuotamenti eccedenti viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo. Il Gestore rende disponibili i dati dei conferimenti per l'importazione presso la banca dati TARITP del Comune.
3. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati di misurazione si procederà in via inductiva, sulla base dei dati di conferimento effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi previsti dall'articolo 10.
4. Ai fini dei commi precedenti:
 - a) per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia;
 - b) sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero, senza iscrizione all'AIRE, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo continuativo, inizialmente previsto, non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata;
 - c) ai fini della determinazione della tariffa non si tiene conto delle persone domiciliate presso case di cura o di riposo che possano attestare, entro la fine di ciascun anno, attraverso adeguata documentazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa; Nel caso di utenza domestica con un unico componente domiciliato presso altra sede si applica solo la parte fissa della tariffa e la stessa sarà rapportata comunque a un unico componente;
 - d) alle utenze domestiche tenute a disposizione sia da persone residenti che non residenti o dagli iscritti all'AIRE si associa un nucleo familiare composta da un numero massimo di due (2) persone, salvo dimostrata diversa composizione del nucleo familiare medesimo attraverso autocertificazione verificata, laddove possibile, con accesso diretto a banca dati ANPR da parte dell'Ufficio Anagrafe del Comune; Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile ma residenti nel Comune, il tributo è dovuto solo per la parte fissa; le quote fissa e variabile sono ridotte a 1/3 all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - e) le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte

da un occupante, se possedute o detenute da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche;

- f) il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione del ruolo con eventuale conguaglio, nel caso di variazioni successivamente intervenute, da richiedere nell'annualità successiva.

Art. 9 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche (PFnd) è commisurata alla superficie occupata o utilizzata, comprese le aree scoperte operative, e alla tipologia di attività ivi esercitata. Nella determinazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
2. La parte variabile per le utenze non domestiche (PVnd) è commisurata alla superficie occupata e alla tipologia di attività ivi esercitata e determinata in base al rifiuto indifferenziato misurato in maniera puntuale mediante la rilevazione del volume. L'addebito relativo agli svuotamenti minimi viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'eventuale conguaglio per svuotamenti eccedenti viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo. Il Gestore rende disponibili i dati dei conferimenti per l'importazione presso la banca dati TARITP del Comune.
3. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati di misurazione si procederà in via inductiva, sulla base dei dati di conferimento effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi previsti dall'articolo 10.

Art. 10 – Conferimento minimo

1. Si persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. A ciascun utente è associato un conferimento annuo minimo di rifiuto secco indifferenziato residuo, determinato in relazione alle modalità di conferimento e di rilevazione, così come approvato dal Titolare del Servizio.
3. Il numero degli svuotamenti minimi addebitati all'utenza domestica, in corso d'anno, è calcolato sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato fissato in 30 LT e tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia come da tabella sotto riportata:

Numero componentidel nucleo familiare	Svuotamenti annuiminimi (n + 1) x 4	Rifiuti indifferenziati Volume sacchetti in LITRI cad.	LITRI MINIMI ANNUI
1	8	30	240,00
2	12	30	360,00
3	16	30	480,00
4	20	30	600,00
5	24	30	720,00
6 e oltre	28	30	840,00

- a. Il conferimento minimo, come sopra determinato, per le utenze domestiche tenute a disposizione, viene definito sulla base dei componenti indicati nell'art. 8 comma 4.

- b. In caso di presenza di persone con disagio socio-sanitario e/o presenza di bambini di età inferiore a tre anni, sarà applicata una riduzione sul costo del rifiuto secco indifferenziato residuo come indicato all'art. 14.
4. Il conferimento minimo delle utenze non domestiche è determinato, categoria per categoria, sulla base del quantitativo di rifiuti attribuibile in base al coefficiente di produttività (Kd) moltiplicato per la relativa superficie, eventualmente ridotto di una percentuale da definirsi in fase di approvazione del PEF.
5. Sono escluse dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99.
6. Tale standard minimo è finalizzato, da un lato, a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e, dall'altro, ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta dei rifiuti, suddivisa nelle varie frazioni di rifiuto. Detto standard minimo viene addebitato d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fruizione del servizio.
7. Al fine di adottare un principio di equità, il numero di componenti per le utenze domestiche, necessario al calcolo degli standard minimi di conferimento di cui sopra, sarà determinato sulla base del numero di componenti del nucleo calcolati con il metodo del pro-die.

Art. 11 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Per l'attribuzione della categoria tariffaria alle utenze non domestiche si fa riferimento all'attività risultante dall'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti o, se diversa, dall'attività effettivamente svolta; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
2. Le utenze non domestiche non espressamente previste nella classificazione prevista dal D.P.R. 158/1999 sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
3. Qualora un'utenza non domestica presenti superfici con distinte utilizzazioni (ad es. commerciali, produttive, magazzini, mense, uffici) la tariffa è applicata, per la parte fissa e per parte variabile, in relazione alle diverse tipologie di utilizzo. Si applicano invece tariffe distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con diversi soggetti obbligati.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile (PVD), per le utenze che aderiscono al compostaggio domestico e che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per

la gestione dei rifiuti urbani e al Regolamento Comunale per la promozione ed attuazione del compostaggio domestico.

2. La misura della presente riduzione è approvata annualmente con deliberazione dell'organo competente assunta entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali.
3. Tale riduzione è applicata su specifica richiesta dell'utente interessato, previa presentazione di apposito atto d'obbligo secondo lo schema-tipo predisposto dal Gestore, ed ha effetto dalla data in cui la richiesta viene acquisita dal Gestore. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale riduzione; in difetto il Comune provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione prevista per l'omessa comunicazione di variazione.
4. L'utente decade dalla riduzione della Tariffa di cui al comma 1 qualora non abbia rispettato le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.
5. Tariffa giornaliera: per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la Tariffa puntuale, così come definita all'art 9 del presente regolamento, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare e deve essere dimostrata tramite apposita documentazione. La tariffa è ridotta come segue:

Licenza Stagionale	Riduzione per minor servizio
Stagionale da 151 a 183 gg.	50%
Stagionale da 121 a 150 gg.	58%
Stagionale da 91 a 120 gg.	67%
Stagionale da 61 a 90 gg.	75%
Stagionale da 31 a 60 gg.	83%
Stagionale da 1 a 30 gg.	92%

Al di fuori del periodo di attività, l'utenza non domestica è tenuta a provvedere a proprie spese al servizio, che non concorre nel calcolo della Tariffa applicata.

6. Limitatamente a zone con bassa densità abitativa (minore di 15 abitanti per km lineare) per cui si preveda il conferimento presso specifici contenitori stradali dotati di sistema di apertura tramite badge e contestuale lettura puntuale dei rifiuti conferiti, la Tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, può essere ridotta da un minimo del 20% a un massimo del 60 % limitatamente alla parte variabile (PvD).

Art. 13 – Utenze non domestiche con produzione dei rifiuti speciali e Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani

1. Nella determinazione della superficie rilevante per l'applicazione della Tariffa non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare soggette a tariffa, ai sensi del D.Lgs 116/2020:
 - a. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da

- certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b. le superfici specificamente destinate alle trasformazioni e alle lavorazioni industriali;
 - c. le superfici delle imprese agricole, agroindustriali e della silvicoltura, comprese le attività connesse, come individuate dall'art. 2135 del codice civile;
 - d. le aree e le superfici occupate da cantieri edili.
 - e. i magazzini ubicati nel medesimo compendio in cui avvengono le lavorazioni che producono rifiuti speciali, che ospitano esclusivamente materie prime e semilavorati destinati alla lavorazione.
3. Qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, per contestuale produzione anche di rifiuti urbani, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento forfettarie.

Categoria di attività	abbattimento della superficie
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	25%
Autofficine per riparazione autoveicoli	25%
Gommisti	25%
Autofficine di elettrauto	25%
Rosticcerie	15%
Lavanderie	15%
Verniciatura	50%
Fonderie, produzione e lavorazione di laminati	50%
Ambulatori medici, dentistici, laboratori analisi	15%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Galvanotecnici	50%

Le predette riduzioni sono applicate a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 13-bis – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 20. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni così come previsto dal D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 come modificato ad opera della Legge 118/2022.

4. La quota variabile (PVnd) è ridotta alle utenze non domestiche che:
 - a) dichiarano di voler conferire i propri rifiuti urbani, anche indifferenziati, al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;
 - b) dimostrano l'avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 5 L'utente può richiedere al gestore del servizio pubblico di riprenderne l'erogazione anche prima della scadenza quinquennale. Il gestore comunica le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.
- 6 La riduzione della parte variabile (PVnd) è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte. La riduzione si applica a consuntivo, anche mediante compensazione nella prima fattura utile.
- 7 Il Comune si riserva di richiedere, per finalità di controllo, l'invio della documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in particolare i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario.

Art. 14 – Agevolazioni e riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.L'utente che ha diritto alle agevolazioni eventualmente concesse dal Comune, deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
3. Il Comune con il presente regolamento concede le agevolazioni tariffarie per sostenere alcune situazioni di produzione anomala al di fuori dalla volontà e dal controllo delle utenze domestiche (disagio sanitario o presenza bambini di età inferiore a 3 anni), previa presentazione di apposita richiesta ed ha effetto dalla data in cui la richiesta viene acquisita dal Comune. La misura della presente agevolazione è approvata annualmente con deliberazione dell'organo competente assunta entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 15 – Scuole

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 655, della Legge n. 147/2013 il costo del servizio di gestione dei rifiuti per le istituzioni scolastiche statali continua ad essere disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248.
2. Qualora presso le Scuole vengano organizzate attività e/o eventi al di fuori del periodo scolastico (ad es. Centri estivi), il soggetto organizzatore - se diverso dalla Scuola - è tenuto a corrispondere un importo forfettario per la gestione dei rifiuti che viene stabilito in base al numero di settimane di permanenza e al numero dei partecipanti.

Art. 16 - Tariffa per manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti

1. Sono escluse dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative organizzatori di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti, luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali regolarmente autorizzate, aperte al pubblico, che prevedono occupazione di locali o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile. Ai sensi del presente articolo si considerano eventi e manifestazioni quelli con durata di regola non superiore a ventuno giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di inizio e termine alla data di fine evento.
2. Le suddette categorie, come risultanti dalle comunicazioni dei comuni, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.
3. In ogni caso, nell'ipotesi di imbrattamento dell'area, sarà effettuato ed addebitato un servizio a pagamento per la pulizia di tale area.

Art. 17 – Utenze di mercato

1. Sono escluse dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99.
2. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, come risultanti dalle comunicazioni dei comuni, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.
3. Le utenze mercatali sono tenute ad utilizzare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e al pagamento della specifica Tariffa con decorrenza dalla data di occupazione degli spazi di cui trattasi.

TITOLO III – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 18 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo hanno l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla Delibera dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.). n. 15 del 2022.

Art. 19 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto

dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

3. Il modello di dichiarazione riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di Qualità del Servizio.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
6. Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
7. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
9. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di

locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
11. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
12. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
13. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
14. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento

Art. 20 – Comunicazione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 13-bis del presente regolamento, Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 01 gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso, in caso di TARI puntuale.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima

della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 01 gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

6. Entro il 31 Gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per Cod. EER);

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per Cod EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

8. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 21 – Reclami e richiesta di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare al Comune una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi, indicando nell'istanza:

- a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
- 2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 1.
- 3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- 5. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
- 6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
- 7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

1. Il versamento dell'importo dovuto avviene direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997;
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella Delibera n. 444/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A). In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza bimestrali. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 01 dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 100% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai

sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

Art. 23 – Rimborsi

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 23 del D.Lgs n. 472/1997.
6. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00 per anno di imposta.

Art. 24 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 12 Euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta annuale. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da recidiva nella violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, per importi singolarmente superiori a 12 Euro.

Art. 25 Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno settegiorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 C.C.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 26 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecentoper cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 Euro.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs., n. 472/1997.

Art. 27 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere propostoricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs.n. 218/1997, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01/01/2023
2. A decorrere dal 01/01/2023, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il precedente regolamento comunale.

Art. 29 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti dettati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A) in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 30 – Revisione

1. Il Comune può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, rivedere le proprie determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e avendone, riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del C.C., il Comune può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 31 - Diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti.

Art. 32 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento all'art. 13 della L.R. 10 gennaio 2018, n. 1, disciplinante il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e al Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 marzo 2019, n. 3/R, con il quale è stato approvato il relativo regolamento, e al comma 666 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale si fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

Art. 33 – Disposizioni transitorie e finali

1. L'Ente sottoporrà il presente regolamento a revisione, per adeguarlo alle eventuali modifiche normative, di servizio e tecnologiche, o alle esigenze emerse in fase di prima applicazione.